

materia v. G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in «A.S.Li.», N.S., XXIX/2, Genova 1989, pp.99-128.

(9) G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1970; ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972.

(10) D. PUNCUH, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in «A.S.Li.», N.S., V/1, Genova 1965, pp.5-36.

(11) *Ivi*, pp. 11-12.

(12) G. COSTAMAGNA, *Il notaio...*, cit., pp. 133-134.

(13) *Ivi*, pp.125-126.

(14) A.S.G., *Notai antichi*, cartolare n.299, c. 123.

(15) *Ivi*, tra le cc. 23 e 24.

(16) *Ivi*, cartolare n. 76, c.229r - anno 1278.

(17) *Ivi*, c.245.

(18) *Ivi*, cartolare n. 299, c.4r - anno 1337.

(19) *Ivi*, c.145 - anno 1359.

(20) Un caso a parte di estremo interesse è costituito dai registri che documentano gli atti giurisprudenziali del doge, che continuano ad essere conservati in cancelleria.

(21) *Ivi*, cartolare n. 179/I, c. 124r.e v.-anno 1320.

(22) Lascio completamente fuori da queste considerazioni quella vastissima area che comprende la «volontaria giurisdizione» che meriterebbe ricerca e discorso a parte.

(23) *Ivi*, cartolare n. 18/II, c.140r.

(24) *Ivi*, cartolare n. 76, cc. 136r-137v (16-17 novembre 1270. La postilla è dell'8 gennaio 1273).

(25) V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo*, Ecig, Genova 1980; ID., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Ecig, Genova 1984.

(26) Ciò vale anche per i *consules foritaneorum*, carica spesso ricoperta dallo stesso magistrato che rivestiva l'incarico di *consul civium*. Cfr. A.S.G., *Notai antichi*, cartolare n. 16/II, c.265r - anno 1284 e *Notai ignoti*, busta 3, fasc. 43 - anno 1325.

(27) A.S.G., *Notai giudiziari*, filza 1.

(28) A.S.G., *Notai ignoti*, busta B, fasc.6.4.

GIOVANNI FORCHERI

LA RIPARTIZIONE DEI POTERI NEL SISTEMA GENOVESE DEL 1576

La riforma costituzionale del 1528, alla cui base c'era l'intento dichiarato di dare allo Stato genovese un nuovo assetto, tale da porre fine alle tradizionali situazioni di contrasto, costituiva un documento grossolano, di ispirazione ancora medievale, che aveva fallito completamente lo scopo. Tanto che, invece di mettere ordine e pace, aveva portato alla guerra civile.

Il documento aveva posto in essere lo Stato oligarchico, stabilendo come solo ai componenti della categoria nobiliare spettasse di reggere le cariche principali, mentre legittimava definitivamente gli Alberghi nei quali la categoria si era inquadrata, facendone 28 distinti centri di potere, ai cui rappresentanti spettava di susseguirsi nelle cariche secondo un certo ordine.

Ma, a parte questo, il documento lasciava in essere una situazione organizzativa confusa. In particolare, affidava all'organo di governo, che si articolava sui due Collegi dei Governatori e dei Procuratori, definito *principalis rector et supremus iudex*, poteri praticamente illimitati, consentendogli la piena facoltà legislativa, nonostante la presenza dei due Consigli Maggiore e Minore; inoltre attribuiva vastissime competenze in materia penale ai Procuratori, talvolta esclusive e talvolta concorrenti con quelle del giudice ordinario.

L'ultima rubrica del testo, inoltre, per cancellare qualsiasi possibilità di equivoci, affermava espressamente come al governo spettasse addirittura di poter modificare le sue disposizioni.

Sarà quindi proprio valendosi di questa facoltà che, nel 1547, il governo vi apporterà delle incisive innovazioni, attraverso la cosiddetta legge del Garibetto, senza menomamente interpellare i Consigli. Nonostante le proteste che si erano levate, il governo aveva potuto giustificarsi invocando la rubrica del testo del 1528 che, ad ogni buon conto, aveva tenuto a trascrivere all'inizio della legge.

Nel 1575, allorché la guerra civile era giunta a un punto tale da mettere a repentaglio la sovranità della stessa Repubblica,

la Spagna, l'Impero e la Santa Sede, temendo per l'equilibrio europeo, erano intervenuti nei confronti delle fazioni, proponendo che venisse affidato a dei loro rappresentanti l'incarico di confezionare un nuovo testo costituzionale che, correggendo gli errori di quello del 1528, portasse ad un migliore assetto organizzativo, tale da assicurare la tranquillità del paese.

Dopo un lungo tira e molla, le fazioni si erano decise di attribuire ai rappresentanti delle tre potenze veste di arbitri chiamati a risolvere le controversie in corso fra loro attraverso un lodo che avrebbe dovuto assumere sostanza di un nuovo testo costituzionale.

Conseguenza di ciò era stata che il nuovo testo, scaturito dal lodo che gli arbitri avevano depositato a Casale il 10 marzo 1576, risentiva a fondo del fatto di non provenire da una assise di politici, ma invece da un collegio di giuristi, che avevano lavorato lontano dal rumore e dalle fazioni, seguendo una logica tutta loro propria.

La riforma che nasce dal lodo di Casale resta quindi segnata da questa particolare origine, ponendo in essere uno schema ove la ragione giuridica si rende bene avvertibile al di là di quella politica.

Sotto il profilo politico, la riforma, nel confermare come la sola categoria nobiliare, praticamente chiusa, dovesse continuare a rivestire le cariche principali, eliminava però gli Alberghi, stabilendo la perfetta parità fra tutti coloro che ne facevano parte, i quali, pertanto, a quelle cariche vi sarebbero arrivati personalmente e non più in rappresentanza dell'Albergo di appartenenza.

Sotto il profilo organizzativo, la riforma, pur conservando il governo nella forma tradizionale dei due Collegi, presieduti dal Doge, lo riduceva da *principalis rector et supremus iudex* all'organo al quale spettava la direzione del paese, sottraendogli totalmente il potere legislativo e quello giurisdizionale.

Il governo infatti che, nel sistema del 1528, poteva liberamente legiferare, al punto di arrivare a modificare le stesse norme costituzionali, avrà per l'avvenire soltanto l'iniziativa dei progetti di legge, la cui approvazione resterà riservata ai Consigli, cioè a quello che si poteva definire il parlamento⁽¹⁾.

Una disposizione veramente innovatrice perché se, nel sistema del 1528, il governo era stato dichiarato tenuto al rispetto della legge,⁽²⁾ tuttavia, dal momento che la legge poteva farla e disfarla lui stesso, il risultato pratico era quello per cui stava al di sopra della legge.

La riforma introduceva quindi la grande novità della rigida separazione del potere esecutivo da quello legislativo.

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se gli arbitri di Casale si fossero ispirati alla teoria contrattualistica dello Stato che si stava allora affermando, o più semplicemente, lo avessero fatto in via empirica, come mezzo pratico per eliminare il ripetersi di situazioni che erano state all'origine dei contrasti fra la dirigenza.

Comunque potesse essere stato, ne saltava fuori qualcosa che dava anticipata applicazione al modello che sarebbe stato teorizzato dall'Althusio nel 1603 nella sua *Politica*, secondo cui: *administratio et gubernatio reipublicae nihil aliud est quam legis executio*. Cioè, come rilevava l'Astuti, «la riduzione del potere di governo a mero potere esecutivo, sia pure non ancora collegata a una precisa teorica della separazione dei poteri»⁽³⁾.

La seconda parte del testo del 1576, intitolata *Erectio Rotae Criminalis*, introduceva, a sua volta, la novità di affidare totalmente il potere giurisdizionale penale al solo giudice ordinario, cioè la Rota, dichiarata assolutamente indipendente dal governo.

Venivano così definitivamente abolite le competenze in materia di ogni altro ufficio, a cominciare dal governo e, in particolare dal Collegio dei Procuratori, che erano vastissime⁽⁴⁾.

Queste disposizioni, che attuavano la separazione del potere giurisdizionale penale da quello di governo, comportavano anche una conseguenza di non poco rilievo, dal momento che la Rota, come giudice ordinario, era tenuta a muoversi nel rispetto delle disposizioni processuali statutarie e a giudicare secondo le prove raccolte nel corso del procedimento⁽⁵⁾.

Con ciò, veniva eliminata dal sistema genovese l'ulteriore possibilità di procedure sommarie o informali e di sentenze rese *ex informata conscientia*, cioè secondo convincimenti che il giudice poteva trarre anche da elementi estranei alle risultanze processuali. Si trattava di una prassi che nel diritto intermedio era abituale e veniva seguita anche a Genova quando a giudicare erano il governo o altri giudici speciali.

Il totale affidamento del potere giurisdizionale penale al giudice ordinario, portava quindi, non solo al risultato di mettere il cittadino al riparo dalle prevaricazioni dei politici, ma anche a quello di assicurargli certe garanzie di difesa, limitando l'arbitrio del giudice che, nei procedimenti sommari, era pressoché totale. Poteva trattarsi di poca cosa, dal momento che le norme processuali statutarie erano quello che erano, tuttavia si trattava di una affermazione di principio di non poco conto.

È quindi fuori di discussione come la riforma, introducendo il principio della separazione fra potere di governo, legislativo e

giurisdizionale, avesse fatto, sia pure inconsciamente, un grosso passo in avanti sulla strada dell'affermazione del moderno Stato di diritto.

I contemporanei però, se avevano fatto buon viso alla separazione del potere esecutivo da quello legislativo, non avevano fatto altrettanto di fronte all'attribuzione del potere giurisdizionale penale alla sola Rota, dichiarata indipendente dal governo, nella tema che lo Stato ne uscisse eccessivamente indebolito.

L'avversione alla novità si era manifestata immediatamente attraverso un continuo lavoro volto a ripristinare le giurisdizioni speciali, attuato, di solito, con il mezzo subdolo di leggi dichiarate di validità temporanea, emanate di fronte a situazioni contingenti, che però si facevano poi diventare perenni, continuando a prorogarne la vigenza anche quando quelle situazioni si erano esaurite.

Di passo in passo, si era arrivati a dare il colpo definitivo al sistema nel 1628, allorché sotto l'emozione di fatti gravi di attentato alla sovranità della Repubblica, era stato istituito in via provvisoria e temporanea il Tribunale degli Inquisitori di Stato, abilitato a procedere sommariamente e a giudicare per il meglio, affidandogli competenza in materia di reati politici.

Un Tribunale destinato a diventare perenne, con continuo allargamento delle competenze, fino al punto di consentirgli di assoggettare al proprio giudizio coloro i quali erano stati assolti dalla Rota attraverso il processo formale.

Ma, a parte le modifiche, l'avversione alla concentrazione del potere giurisdizionale nella sola Rota, si era manifestata anche attraverso interpretazioni di comodo delle norme del 1576, facendo ricorso ad argomenti che esse non consentivano più.

Così era successo, ad esempio, quando si era trattato di affermare che il Senato, o Collegio dei Governatori, nonostante la riforma, aveva conservato il tradizionale potere di concedere il braccio regio al giudice ordinario, che gli spettava nel sistema del 1528.

Un mezzo che, nei casi meglio visti, gli consentiva di abilitare la Rota a procedere sommariamente al di fuori delle regole statutarie, togliendo all'imputato qualsiasi garanzia di giustizia, dettato da evidente opportunità politica.

Non si riusciva infatti a comprendere come mai, se da tutte le altre parti, di fronte a certe esigenze, il ricorso al braccio regio costituiva un metodo abituale, a Genova, invece, non fosse più possibile per eccessivo rispetto della persona dell'imputato, che andava a scapito dell'interesse generale.

A questo fine si era cavillato sulla differenza fra giurisdizione penale ordinaria e giurisdizione penale straordinaria, arrivando a

stabilire che, mentre la prima era stata trasferita alla Rota, la seconda, invece, la riforma la aveva lasciata tale e quale al Senato così come gli spettava in precedenza. E, dal momento che la facoltà di concessione del braccio regio al giudice costituiva esplicazione del potere di giurisdizione straordinaria, non poteva quindi mettersi in dubbio come il Senato potesse ancora esercitarla.

Il ragionamento però, alla luce della dottrina, non reggeva. Invero, il potere di giurisdizione straordinaria costituiva, secondo le regole tradizionali, uno degli attributi del Principe, per cui, avrebbe dovuto essere preliminarmente dimostrato che, anche dopo la riforma, il Senato, o comunque il governo genovese, continuava ad impersonare il Principe.

Senonché, sempre secondo la tradizionale dottrina, invocata proprio da coloro che intendevano distinguere fra giurisdizione ordinaria e straordinaria, il Principe si identificava nella persona fisica del sovrano o, nel caso eccezionale di regimi repubblicani, in un collegio di persone, al quale spettava la titolarità diretta di tutti i poteri, che esercitava senza limiti, la cui volontà, quindi, diventava legge vincolante per tutti sul territorio. Per questo il Principe era stato definito *lex animata in terris*.

Egli poteva quindi ordinare al giudice, tutte le volte che lo avesse ritenuto opportuno, di procedere e giudicare al di fuori delle disposizioni statutarie che, di regola, era tenuto ad osservare, perché quell'ordine, come manifestazione di volontà sovrana, costituiva, nel caso, legge particolare derogatrice di quella generale contenuta negli Statuti.

Però, come poteva ancora arrogarsi qualifica di Principe il governo genovese, cioè di depositario unico e diretto della somma dei poteri, se la riforma gli aveva sottratto quello legislativo rendendolo pure lui tenuto al rispetto della legge, che non poteva quindi modificare, e tanto meno, ordinare ad alcuno di non osservare?

La verità era che la riforma, introducendo la novità della separazione dei poteri, la qualifica di Principe la aveva attribuita alla stessa Repubblica, intesa come persona giuridica, escludendo che per tale potesse intendersi chiunque altro e riducendo il governo a uno degli organi, dalle competenze ben definite, attraverso i quali essa operava.

Il salto logico poteva anche essere difficile da intendere per i contemporanei, abituati come erano a vedere il Principe in una persona fisica o in organo formato da persone fisiche, che, a Genova,

invece, non esisteva più. Tuttavia non era che non lo avessero compreso.

Ce lo dimostra la lunga diatriba, sorta proprio sulla questione del braccio regio, riportata nella raccolta della giurisprudenza della Rota Esecutiva, compilata dal Cartari alla fine del '500⁽⁶⁾ dalla quale risulta come non mancassero coloro che non avevano dubbi a identificare il Principe con la Repubblica, proprio perché la riforma ne aveva fatto il soggetto unico depositario diretto di tutti i poteri.

Tuttavia, la stessa diatriba dimostra anche lo sforzo che si era fatto, sospinti da opportunità politica, per arrivare a dimostrare come il Senato, quanto meno ai fini della concessione del braccio regio, potesse ancora considerarsi Principe con il ricorso all'argomento di comodo secondo cui la riforma gli aveva lasciato il potere di giurisdizione penale straordinaria, trasferendo alla Rota solo quello ordinario⁽⁷⁾.

Se, dunque, la riforma del 1576 aveva portato, con la novità della separazione dei poteri, all'affermazione della personalità sovrana della Repubblica, ben distinta da quella di coloro che erano chiamati a reggerla, costringendoli ad operare in un ambito definito, pare a me come si trattasse di un documento degno di ben maggiore attenzione di quanta non gliene sia mai stata riservata, dal momento che rompeva decisamente con il passato sulla strada dell'affermazione dello Stato moderno.

La riforma, invero, non ha mai goduto di buona stampa presso la storiografia, che, di solito, si è soffermata sul suo aspetto prettamente politico, ove, confermando una oligarchia eccessivamente chiusa, e affidando il potere soltanto a coloro che ne facevano parte, non poteva non porre le premesse per il perpetuarsi di contrasti e di tensioni di fronte all'affermarsi di nuove personalità, che pur avendo le carte in regola per partecipare alla dirigenza, ne rimanevano escluse perché non ascritte all'ordine nobiliare.

Viene in mente il lamento di un giurista del '600, il Targa, il quale, appartenendo alla borghesia, non aveva mai potuto avere accesso al Collegio dei Dottori, perché per arrivarci occorreva dare la prova della nobiltà delle origini. Così, nonostante la fama di marittimista insigne, egli aveva dovuto continuare a professare nel foro genovese come procuratore.

Se ne sentiva offeso e di questa sua condizione si era sfogato nel proemio al suo manuale di procedura civile⁽⁷⁾.

Responsabile di situazioni del genere però non era soltanto la riforma, ma soprattutto l'oligarchia, sempre poco propensa anche a quelle limitate nuove ammissioni nel proprio seno che essa consentiva

venissero effettuate annualmente.

Che poi il modello avanzato posto in essere dai costituenti del 1576 non avesse potuto realizzarsi appieno, perché la dirigenza, di fronte alle novità, aveva mostrato delle perplessità tali da indurla ad attenuarne la portata, questa è altra questione, che non intacca la validità della sua concezione. Mentre, è per lo meno ridicolo, dare addosso a un testo giuridicamente tanto perfezionato, perché, in pieno '500, legittimava lo Stato oligarchico anziché quello democratico.

Rilevo comunque un paradosso, perché proprio a Genova, ove i cittadini avevano sempre dimostrato di possedere ben poco il senso dello Stato, la riforma aveva introdotto, sia pure in maniera embrionale, uno dei primi modelli dello Stato di diritto, dominato dal principio della separazione dei poteri, per la cui affermazione occorrerà attendere fino alla rivoluzione francese.

(1) Rubrica 47.

(2) La rubrica *De Duce constituendo* faceva obbligo al Doge e ai Governatori di agire *servatis ordinibus et regulis eisdem statutis*, mentre quella *De Supremorum Sindicorum magistratu* assoggettava al giudizio di costoro il Doge e i Governatori che avessero trasgredito alle leggi e alle regole *sibi prae fixas*, così come i Procuratori *negligentes* o che *cum Duce et Gubernatoribus in eadem transgressione participes fuerint*.

(3) *La formazione dello Stato moderno in Italia* - Torino 1962, pg. 180.

(4) Rubriche 12 e 14.

(5) Lo ribadiva espressamente la rubrica 13, *De modo procedendi*.

(6) *Decisiones Rotae causarum executivarum Reip. Genuensis* - Venezia 1603 e 1626.

(7) Si era fatto leva sul preteso silenzio del testo, che, alla rubrica 14, abrogando ogni precedente disposizione che *Ill. mis Procuratoribus et Ser. mae Dominationi notionem criminalem hactenus dederunt*, non aggiungeva altro. Si sorvolava però sul fatto che, allorché il testo aveva invece inteso lasciare al Senato il potere di giurisdizione civile straordinaria, tipico del Principe, lo aveva detto espressamente, stabilendo nella dichiarazione aggiunta alla rubrica 15 della prima parte, come per la revocazione delle sentenze, dei testamenti e degli instrumenti, occorresse il voto favorevole di almeno dieci dei suoi componenti, anziché di soli otto come previsto in genere per la validità delle sue decisioni. Si arrivava così anche alla conclusione assurda per cui, ai fini dell'esercizio del medesimo potere, in materia civile, sarebbe occorsa la maggioranza qualificata, mentre, in materia penale, sarebbe stata sufficiente quella ordinaria.

(8) *Directorium praxis civilis* - Genova 1698 e 1767.

PATRIZIA SCHIAPPACASSE

FINANZA E TERRA: I BALBI DI PIOVERA IN ETÀ MODERNA

1) Una famiglia

Nei primi decenni del '600 i Balbi sono una delle famiglie nobili genovesi più prestigiose.

La famiglia, aggregata all'albergo dei Pinelli in seguito alla riforma del 1528, con decreto del senato del 1582 ottiene di essere denominata con il cognome «Balbi», ritenuto l'antico, vero e proprio cognome, al quale era stato aggiunto in precedenza il soprannome «Cepolina» per indicare il luogo dove si erano trasferiti alcuni suoi membri. La scelta di un preciso cognome è il segnale di una volontà di distinguersi, che culminerà nella costruzione di una strada «di famiglia», la strada dei Balbi, un vero e proprio salotto seicentesco. Ne consegue anche il desiderio dell'inserimento a pieno titolo nella nobiltà cittadina, manifestatosi nel 1647 attraverso la presentazione dell'albero genealogico familiare, corredato di una documentazione risalente fino al secolo XII e ritrovata nei documenti dell'Archivio della Repubblica di Genova, prove che intendono dimostrare come Genova sia stata il luogo d'origine della famiglia, nonostante che altri «Balbi» si ritrovino anche a Pavia, Venezia, in Piemonte e in Lombardia⁽¹⁾.

Alla vita politica i Balbi prendono parte almeno dalla metà del '500, in un periodo in cui il patrimonio familiare è già cospicuo. Nel 1548 Nicolò Pinelli Cepolina fu uno degli ambasciatori inviati dalla Repubblica a Savona per incontrare Filippo d'Austria, figlio di Carlo V⁽²⁾. Gli imbussolamenti e le estrazioni nel seminario di molti membri della famiglia, in un periodo compreso tra gli ultimi decenni del secolo XVI e la metà del secolo XVIII, sono indicativi del conseguimento di una potenza economica e politica che sarà mantenuta per un secolo e mezzo⁽³⁾.

Se la congiura del 1648, organizzata da Gio. Paolo Balbi, figlio di Gerolamo, apre un periodo di assenza della famiglia dalla scena politica, si assiste a una nuova ascesa ai vertici delle cariche politiche con Francesco Maria, figlio di Giacomo, i cui nipoti Francesco Maria